

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825) 748
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegato dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (ambulanti e messaggeri). (1205);		PRESIDENTE 748, 749, 750, 751, 752, 753 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 762, 763, 764, 765, 767
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 748, 749, 750, 752 755, 757, 766
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 749, 750, 751 752, 754, 755, 757, 758, 759, 760, 761 762, 763, 764, 766
CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera		ARMATO 750, 751, 752, 755, 756, 757 760, 764, 766
		FRANCAVILLA 750, 755
		FABBRI 750, 752, 753, 755, 764, 766
		CANESTRARI 751, 752, 754
		COLASANTO 752, 767
		GEFTER WONDRIK 765
		BOGONI 767

La seduta comincia alle 10,25.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1088); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscampo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine;

CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscampo (Ambulanti e Messaggeri);

AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito Geometra (carriera di concetto); Ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni;

ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948.

SAMMARTINO, Relatore. Desidero fare delle precisazioni in ordine all'articolo 24 ter/D che abbiamo approvato nell'ultima seduta. Questo articolo fu approvato, con la soppressione di due commi.

PRESIDENTE. Se si tratta di articolo già approvato, non possiamo ritornare ad esaminarlo.

SAMMARTINO, Relatore. Sì, l'abbiamo approvato, e non ritorneremo ad esaminarlo. Mi permetto solo di prospettare una osservazione, per vedere se sia il caso di riparare ad una omissione. Con quell'articolo noi abbiamo praticamente leso i diritti di altre categorie di personale interessato; nella fattispecie, in primo luogo tutti coloro che hanno già conseguito la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata mediante i concorsi di merito distinto ed esami speciali banditi il 31 dicembre 1958, e che non sono stati am-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

messi ad alcuno scrutinio per la promozione alla qualifica di primo segretario ed equiparata; in secondo luogo tutti coloro che hanno già conseguito la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata mediante i concorsi di merito distinti ed esami speciali banditi ulteriormente al 31 dicembre 1958, e che, essendo stati scrutinati alla qualifica di primo segretario ed equiparata, non hanno potuto conseguire tale promozione per mancanza di posti. Con questi commi, ferme restando le promozioni già conseguite, si permetterebbe a tutti coloro, che si trovano nella condizione di cui ai punti 1 e 2, nonché a coloro che perverranno alla qualifica di segretario in applicazione degli articoli 24 *ter*, 24 *ter/A* e 24 *ter/C*, di essere valutati, per conseguire la promozione alla qualifica di primo segretario, a parità di condizioni in un unico scrutinio.

Mi permetterei quindi di proporre, o come aggiuntivo o come articolo separato, il seguente articolo: 24 *ter/F*:

« Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo segretario o qualifica equiparata, di cui all'articolo 24 *ter/D*, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di segretario o equiparata, ed abbiano conseguito la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale mediante colloquio con decorrenza, ai fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al 3° comma del precedente articolo 24 *ter/D* nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di concetto, che trovansi nelle condizioni previste dal 1° comma dello stesso articolo.

« I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini già espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

« Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di Primo Segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

« In prima applicazione della presente legge sono tenuti scrutini per la promozione alle qualifiche di segretario principale ed equiparate, nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse, alla data del 24 marzo 1961.

« Le promozioni da conferire mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono, a tutti gli effetti, dal 25 marzo 1961 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevole Sammartino, su questi ultimi due commi non possiamo tornare.

PRESIDENTE. Rinviemo a più tardi la decisione sulla questione pregiudiziale. Poiché l'onorevole Sammartino ha presentato l'emendamento, può intanto illustrarlo.

SAMMARTINO, *Relatore*. La norma proposta dal secondo comma dell'articolo, che ho testè letto, non varierebbe affatto il criterio fissato dal terzo comma dell'articolo 24 *ter/D*, per la definizione dei posti in soprannumero da conferire per la promozione alla qualifica di primo segretario ed equiparata. Infatti la norma stabilisce che, nel determinare il numero dei posti compresi quelli in soprannumero da conferire con gli scrutini suppletivi, si tenga conto solo di coloro che perverranno alla qualifica di segretario ed equiparata, in applicazione degli articoli 24 e 24 *ter/A* e 24 *ter/C*. In altri termini, pur consentendo a un maggior numero di persone di partecipare agli scrutini, il numero dei posti da conferire per il primo segretario resta invariato rispetto a quello già sancito dal terzo comma dell'articolo 24 *ter/D*.

Le norme del terzo e quarto comma dell'articolo che ho testè letto sanciscono il concetto, già d'altra parte accettato, di conferma delle promozioni già conferite, mettendo in coda alla graduatoria tutti coloro che otterranno la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparato in virtù della presente legge, vale a dire dopo quelli che hanno già precedentemente conseguito la promozione.

Quanto al quinto e al sesto comma queste norme si rendono necessarie per evitare sperequazioni fra i ruoli dei segretari e quelli dei direttori di ragioneria. Alla data del 24 marzo 1961, ultimo giorno valido per l'applicazione dell'articolo 96 della legge n. 119, l'Amministrazione ha conferito, mediante scrutinio per il ruolo dei segretari, tutti i posti disponibili nella qualifica di segretario principale. Tale procedimento non è stato adottato per il ruolo dei direttori di ragioneria, in quanto il numero dei posti disponibili era notevolmente inferiore a quello degli aspiranti allo scrutinio. In tal modo si è determinata una notevole sperequazione fra gli appartenenti ai due ruoli. Infatti gli appartenenti ai ruoli di direttori di ragioneria in possesso di anzianità maggiore di quella dei colleghi di pari grado appartenenti al ruolo dei segretari hanno visto precluso ogni possibile avanzamento, per una ragione che non si riesce a comprendere. Le norme che ho proposto sa-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

nano la suddetta sperequazione, e consentono, nei limiti dei posti disponibili alla data del 24 marzo 1961, il conferimento della promozione alla qualifica di direttore principale di ragioneria a tutti coloro che alla suddetta data erano in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi allo scrutinio.

PRESIDENTE. In ogni caso, si tratta di un nuovo emendamento, proposto ora.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sì, è un emendamento che può intendersi come articolo nuovo.

PRESIDENTE. Va bene. Lo faremo stampare e distribuire.

ARMATO. Vi sono delle norme che già in comitato ristretto, tranne qualche aspetto marginale, hanno avuto la nostra approvazione. Tutte queste norme potrebbero essere esaminate nella seduta odierna rinviando, se necessario, il rimanente a una seduta notturna. È quanto mi permetto proporre al Presidente.

All'articolo 16 è stato proposto un comma aggiuntivo da parte del Governo che deve essere esaminato.

PRESIDENTE. L'articolo 16 era stato già approvato, salva la sospensione dell'esame di un emendamento aggiuntivo che il Governo aveva presentato in un primo momento, e il cui esame fu rinviato anche su richiesta dell'onorevole Francavilla. Il Governo lo ha ripresentato in un nuovo testo, che potrebbe essere esaminato ed anche approvato, ma in via di massima dato che su di esso deve essere sentita la I Commissione (Affari costituzionali). Do lettura dell'emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere il seguente ultimo comma:*

« All'articolo 7 del regio decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato nonché delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio di Amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione, costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre Commissioni di Consiglio ».

FRANCAVILLA. Io vorrei chiedere una delucidazione. Che cosa significano le parole: « Il parere del Consiglio di amministrazione è sostituito da quello di apposita Commissione costituita con le stesse modalità previste dal presente articolo per le altre commissioni di consiglio »? Per la verità, a questo punto non riesco più a capire che cosa significa una com-

missione, che è la stessa cosa, e che giudica in quella sede, con quei poteri su una precisa materia con cui viene indicata. Perché, allora, questi doppi poteri della commissione? Non capisco perché ci debba essere una commissione con diversi poteri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e le telecomunicazioni*. Siccome si tratta di una materia squisitamente tecnica...

FRANCAVILLA. Tecnica o militare?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e le telecomunicazioni*. Eminentemente tecnica. È opportuno che ci sia una commissione ristretta che possa approfondire i problemi nascenti da quella materia. Nella sottocommissione viene istruito tutto. Questa, invece, approfondirebbe.

FRANCAVILLA. E chi la costituisce questa commissione? Non si riesce a capire.

FABBRI. Non sono d'accordo e prego di mettere a verbale la mia protesta.

PRESIDENTE. Desidero precisare a questo punto che questo emendamento fu presentato dal Governo circa un mese fa.

FRANCAVILLA. Quando era già chiusa la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non si può parlare di chiusura; ne sono stati presentati anche questa mattina.

Il rappresentante del Governo insiste nella sua precedente richiesta che questo emendamento sia prima inviato alla I Commissione per il necessario parere. L'emendamento, pertanto, sarà di nuovo stampato e distribuito.

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Boidi, Isgrò, Bianchi Gerardo, Armani, Frunzio hanno presentato il seguente articolo 23-bis:

« Gli ufficiali iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Per l'applicazione del comma precedente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fisserà di volta in volta il numero dei posti che potrà conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei posti disponibili.

I trasferimenti anzidetti sono disposti con decreto ministeriale su conforme parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale degli Uffici Locali, in base ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'Albo nazionale.

Gli impiegati trasferiti prendono posto nel nuovo ruolo nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto del passaggio

e sono collocati nella qualifica stessa dopo l'ultimo iscritto ».

CANESTRARI. Per maggiore chiarezza premetterei al primo comma le seguenti parole: « Dopo l'applicazione degli articoli 31, 32, 32-bis, 33 e 34 della presente legge ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Esprimo qualche perplessità per quanto riguarda la seconda parte, relativa all'inquadramento. Comunque sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23-bis proposto dall'onorevole Canestrari, con la modifica poc'anzi proposta.

(È approvato).

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Boidi, Isgro, Bianchi Gerardo, Armani, e Frunzio hanno proposto il seguente articolo 23-ter:

« I servizi resi in qualità di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'Albo nazionale, ricevitore, portalelettere effettivo dal 1° ottobre 1952 quello di procaccia effettivo dal 27 aprile 1961, sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'amministrazione delle poste o di altre amministrazioni dello Stato.

« Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C sono equiparati al personale della carriera di concetto, i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali A. N. sono equiparati al personale della carriera esecutiva; i ricevitori, i portalelettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

« Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per quanto riguarda l'articolo 23 ter, sono contrario al primo e al secondo comma, perché si tratta di servizi che sono stati resi non in incarichi comportanti la figura dell'impiegato civile appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato. Sono invece favorevole all'ultima parte, a quella cioè relativa agli assegni *ad personam*. Per la terza parte suggerisco una modifica, nel senso che l'ul-

timo comma dovrebbe essere modificato così: « Nel caso di passaggio nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o di altre amministrazioni dello Stato mediante concorso, ovvero ai sensi del precedente articolo 23-bis, agli impiegati che rivestono la qualifica di direttore di uffici locali... sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 23-ter.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

ARMATO. Con l'emendamento presentato dal Governo si estenderebbe questa facoltà anche nell'ipotesi di passaggio in altre Amministrazioni dello Stato: è una norma più ampia, più estensiva.

PRESIDENTE. È previsto per gli impiegati che rivestano la qualifica di direttori di uffici locali o titolari di agenzie.

ARMATO. È comunque una norma più estensiva.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Allora ritiro l'emendamento, onde si possa giungere rapidamente all'approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo ritira l'emendamento proposto; pertanto pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 23 ter nella sua originaria formulazione.

(È approvato).

L'articolo 23-ter pertanto risulta così approvato, subordinatamente al parere favorevole della I e V Commissione:

« I servizi resi in qualità di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'Albo nazionale, ricevitore, portalelettere effettivo dal 1° ottobre 1952 e quello di procaccia effettivo dal 27 aprile 1961, sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'amministrazione delle poste o di altre amministrazioni dello Stato.

Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ruolo locale di gruppo

A, B, e C sono equiparati al personale della carriera di concetto, i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali A.N. sono equiparati al personale della carriera esecutiva; i ricevitori, i portallettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Do lettura dell'articolo 24-*quinqües* presentato dagli onorevoli Armato e Canestrari:

ART. 24-*quinqües*

(Rinnovo e completamento dell'articolo 59 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti altri quattro posti in soprannumero di Ispettore Generale, conferibili ai Direttori di Divisione del ruolo stesso con almeno due anni di grado al 1° gennaio 1961 e che prestano servizio nel ruolo di appartenenza sin da prima dell'inizio dell'ultima guerra.

Analogamente, nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici viene istituito un posto in soprannumero di Ispettore Generale, conferibile al personale che si trova nelle condizioni specificate al comma precedente.

In corrispondenza di tali soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei due ruoli predetti.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al primo ed al secondo comma precedenti sarà effettuato a partire dal 31 dicembre 1963 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificheranno nella qualifica di Ispettore Generale dei rispettivi ruoli, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà ».

COLASANTO. Con tale articolo si va a creare un precedente veramente pericoloso.

ARMATO. Sono tutti ingegneri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario. È da considerare, per valutare a pieno la norma, che al riguardo, per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono state conferite numerose promozioni in soprannumero alla qualifica di ispettore generale. Pertanto è da ritenere che ulteriori promozioni in soprannumero non hanno nessuna giustificazione,

nemmeno sotto il profilo funzionale, tanto più che i beneficiari della disposizione proposta, non hanno nemmeno maturato il biennio previsto.

SAMMARTINO, *Relatore*. Vorrei domandare se il Governo non possa cambiare parere, trasformando i due anni in quattro anni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È il soprannumero che non va.

PRESIDENTE. Si modifica non utilmente la piramide degli organici che non va ulteriormente appiattita.

ARMATO. Sul piano concreto, si tratta di ruoli estremamente esigui: parliamo, cioè, di quattro posti. Per cui la ragione del soprannumero, con un ruolo che presenta un posto di organico per quanto riguarda i trasporti e quattro posti per quanto riguarda il personale della costruzione, si dimostra irrilevante.

Gli ingegneri, rispetto al ruolo degli amministrativi, sono rimasti bloccati nella carriera.

Sono anche disposto ad accettare il passaggio dell'anzianità da due anni a quattro anni.

CANESTRARI. Presento un emendamento al mio emendamento: al primo comma dell'articolo 24-*quinqües* sostituire le parole « con almeno due anni » con le altre « con almeno quattro anni ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi sembra molto chiaro: perché andiamo a creare un soprannumero che è superiore ai posti previsti nel ruolo? Gli argomenti dell'onorevole Armato sono a sostegno del Governo.

Occorre tener presente che questo ruolo ha avuto un notevole beneficio.

ARMATO. Gli ingegneri, entrando prima del personale amministrativo, sono rimasti bloccati al grado di capo divisione rispetto a quelli che senza essere ingegneri sono riusciti ad arrivare al grado di ispettore generale.

COLASANTO. Così come l'onorevole Armato espone la questione, si tratta di rendere giustizia ad un gruppo rispetto all'altro. A questo punto si acceda pure all'emendamento dei 4 anni, purché si faccia qualche cosa. Sono anche del parere di rinviare l'esame dell'articolo, ma in questo caso il Sottosegretario ci porterà qualche altra formulazione che praticamente elimini la sperequazione.

FABBRI. Sono d'accordo nel rinviare la discussione. A me la dizione dell'emenda-

mento sembra molto chiara. Io sono favorevole all'emendamento Canestrari.

PRESIDENTE. C'è un problema di carattere pregiudiziale: se sia opportuno inserire nel testo del progetto di legge questo articolo che è una disposizione transitoria concernente una promozione in soprannumero di 4 direttori di divisione oppure risolvere la questione in sede di tabelle sia pure per un aumento non di 4 ma di 2 posti.

FABBRI. Ma le tabelle sono state già approvate.

PRESIDENTE. È una disposizione transitoria che in definitiva risolve il problema solo oggi, ma non per sempre. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 24-*quinquies*: « Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti altri quattro posti in soprannumero di ispettore generale, conferibili ai Direttori di Divisione del ruolo stesso ».

(È approvata).

Pongo in votazione le parole: « con almeno due anni di grado ».

(Non sono approvate).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Canestrari all'articolo 24-*quinquies*: sostituire le parola « con almeno due anni di grado » con le altre « con almeno quattro anni di grado ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte del primo comma dell'articolo 24-*quinquies*: « al 1° gennaio 1961 e che prestano servizio, nel ruolo di appartenenza, sin da prima dell'inizio dell'ultima guerra ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 24-*quinquies*.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 24-*quinquies* nel suo complesso come risulta modificato:

ART. 24-*quinquies*

(Rinnovo e completamento dell'articolo 59 della legge 27 febbraio 1958, n. 119).

« Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti altri quattro posti in soprannumero di Ispettore Generale, conferibili

ai direttori di Divisione del ruolo stesso con almeno quattro anni di grado al 1° gennaio 1961 e che prestano servizio nel ruolo di appartenenza, sin da prima dell'inizio dell'ultima guerra.

Analogamente, nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici viene istituito un posto in soprannumero di Ispettore Generale, conferibile al personale che si trova nelle condizioni specificate al comma precedente.

In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei due ruoli predetti.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al primo ed al secondo comma precedenti sarà effettuato a partire dal 31 dicembre 1963 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificheranno nella qualifica di Ispettore Generale dei rispettivi ruoli, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà ».

(È approvato).

L'articolo 24-*quinquies* si intende approvato naturalmente subordinatamente al parere favorevole della I e della V Commissione.

Passiamo all'articolo 24-*septies* presentato dagli onorevoli Canestrari, Armato, Bianchi Gerardo. Ne do lettura:

ART. 24-*septies*

(Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica).

« Nei confronti dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D ed E dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, aventi titolo alle riserve previste dagli artt. 62 e 91 della legge stessa, la nomina a consigliere di seconda classe in prova è riportata — ad ogni effetto — al 31 dicembre 1957 e alla data di effettivo inizio dell'incarico di studio o del rapporto di lavoro mantenuto con continuità, fino all'espletamento dei concorsi stessi, se detto inizio sia stato successivo al 31 dicembre 1957.

Inoltre, per tutti i vincitori dei concorsi per la nomina a consigliere di seconda classe, banditi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici in base alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, le promozioni a consigliere di prima classe dovranno ritenersi conferite, ad ogni effetto, con esclusione delle sole competenze arretrate, alla data in cui gli in-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

teressati hanno raggiunto l'anzianità minima prevista in applicazione dell'articolo 96 della stessa legge n. 119.

Gli impiegati di cui al precedente comma potranno conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 368, lettera a, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Ricordo che col numero 24-*quater* abbiamo approvato un articolo che in parte riguarda la stessa materia, relativamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso alle tabelle direttive. La prima parte è eguale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Perché i colleghi possano rendersi conto della portata dell'articolo 24-*septies*, chiarisco che qui si tratta di personale che è stato assunto nell'anno 1960 a seguito di un concorso bandito nel 1959, e che quindi allo stato attuale ha un anno di servizio. Per questo personale già con l'articolo 24-*quater*, approvato, è stata apportata una retrodatazione della data di assunzione al 31 dicembre 1956, cioè a data addirittura anteriore a quella in cui fu bandito il concorso. Adesso con il comma aggiuntivo del collega Canestrari questi ingegneri pretenderebbero di essere scrutinati, dopo un anno di servizio, al grado di direttore di sezione senza nemmeno fare il concorso.

PRESIDENTE. Onorevole Canestrari, ci troviamo di fronte ad un articolo già votato, in ordine al quale non è possibile procedere alla votazione di altri commi. Se vuole, può presentare un emendamento aggiuntivo come articolo autonomo di carattere transitorio.

CANESTRARI. Mi riservo allora di trasformare il mio emendamento come suggerito dal signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 24-*septies* è da considerarsi precluso.

Dobbiamo ora esaminare due emendamenti collegati fra loro. L'uno è l'emendamento numero 193 degli onorevoli Frunzio e Canestrari che propone il seguente nuovo articolo 50-30:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-30.

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di prima classe ed equiparato*)

« L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1953, n. 119, risulta così modificato:

« La promozione a capo ufficio superiore è conferita a ruolo aperto mediante scrutinio

per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano raggiunto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo ufficio principale.

La promozione a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista, a capo radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, a capo turno di commutazione ed equiparata, e capo centrale di prima classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio con la qualifica immediatamente inferiore ».

L'altro è l'emendamento n. 188 presentato dagli onorevoli Canestrari, Cappugi, Frunzio, Isgrò, Armato, Lombardi Ruggero e Zanibelli che aggiunge il seguente nuovo articolo 50-25:

« Gli impiegati inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, purché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 29 maggio 1955, sono promossi, ove occorre anche in soprannumero, alla qualifica di capo ufficio superiore.

« Il personale di cui al comma precedente acquisisce nella qualifica di capo ufficio superiore la decorrenza già fissata per le promozioni a capo ufficio superiore effettuate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 733 del 18 dicembre 1959 ».

In corrispondenza degli eventuali posti risultanti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio superiore, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli operatori di esercizio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Data l'ora tarda e la concomitanza con la seduta in Aula, pregherei l'onorevole Presidente di voler rinviare al pomeriggio il seguito della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. Sarà ripresa alle 18,30.

(*La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 18,45*).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione sul seguito dell'esame degli articoli del disegno di legge n. 2373. Questa mattina era stato sospeso l'esame dell'emendamento n. 188 dei deputati Canestrari ed altri, che riguarda la promozione alla qualifica di capo ufficio superiore.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è decisamente contrario. L'accesso al ruolo aperto tocca una questione di principio, per cui il Governo dichiara la sua opposizione.

PRESIDENTE. Se la I e la V Commissione fossero d'avviso conforme alla decisione della nostra Commissione, la Commissione non rivoterebbe più.

Comunque, il Governo è contrario. E il relatore?

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono favorevole al testo dell'emendamento Canestrari.

ARMATO. Io volevo soltanto dire che si tratta essenzialmente, come già in altra occasione è stato sottolineato, di una carriera speciale a sé stante, riservata e limitata nel numero, ad un determinato contingente di lavoratori. Non c'è nessuna analogia, né con la carriera cosiddetta esecutiva, che presenta già di per sé un gradino terminale di capo ufficio con un coefficiente differente, né con quelle amministrative. Si tratta di personale relativamente giovane (quaranta - quarantacinque anni), con un vertice estremamente striminzito e nella impossibilità assoluta di essere scrutinato nei prossimi anni.

FABBRI. Mi trovo d'accordo nell'approvare questo emendamento. Ci sarebbe una strozzatura enorme e questo personale non potrebbe avere nessuna promozione. L'approvazione di questo emendamento sarebbe per lo meno un riconoscimento, anche se limitato, poiché non è passato l'emendamento più estensivo che avevamo presentato io e l'onorevole Francavilla.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi pare che la I Commissione abbia richiesto che, sugli emendamenti sui quali non si era pronunciata, la X Commissione facesse una votazione di massima, subordinata all'eventuale parere favorevole. Ritengo che, dopo la deliberazione della I Commissione (Affari Costituzionali) al riguardo, evidentemente la Commissione trasporti dovrà tornare a votare questi emendamenti. Pertanto, qualora l'emendamento in esame dovesse essere approvato nella seconda votazione ovvero in quella definitiva, chiederò la rimessione in Aula del provvedimento.

La chiederò per queste ragioni: primo, perché si tratta di una carriera esecutiva che è già stata largamente avvantaggiata; secondo, perché ha avuto due coefficienti terminali, uno

attraverso la tabella L e un altro attraverso la tabella M.

Alla qualifica di capo ufficio superiore si accede mediante scrutini di merito, e pertanto non può, sotto nessun profilo, essere considerata determinante la semplice provenienza da un esame di idoneità.

D'altra parte, occorre precisare che le nuove tabelle contenute in questa legge, consentiranno il conferimento, durante il 1961, di ben 140 posti in aumento. Col provvedimento proposto dall'ufficio della riforma, ci sarà la possibilità nei prossimi anni di un ulteriore aumento del venti per cento dei posti. Non esiste, pertanto, assolutamente una qualunque ragione che possa giustificare l'approvazione di questo emendamento.

FRANCAVILLA. Non a caso avevo insistito perché vi fosse il pieno accordo sulla procedura da seguire nell'esame del disegno di legge. La procedura seguita è stata tale che ci ha fatto perdere molto tempo: sono stati inviati alla I Commissione e alla V Commissione alcuni degli emendamenti, per cui su di essi prima si è avuta la deliberazione delle Commissioni stesse e successivamente il nostro esame. Mi pare che in questo senso siamo arrivati alla fine. Un certo ordine si dovrebbe stabilire e bisognerebbe prendere una decisione: approvare o respingere. Successivamente il provvedimento andrà alla I e alla V Commissione che daranno parere favorevole o contrario.

Attualmente ci troviamo nella condizione di poter decidere sull'emendamento in esame, per cui non sono affatto d'accordo sulla impostazione data in materia procedurale dal rappresentante del Governo. Se decidiamo positivamente, come mi auguro, sarà poi la volta del parere della I o della V che potrà essere favorevole o contrario. In questo ultimo caso, riesamineremo la norma. Ma una volta deciso da parte nostra, se non vi saranno altre opposizioni, l'emendamento si intenderà approvato. Credo che la minaccia della rimessione all'assemblea, avanzata all'ultimo momento, sia veramente qualcosa che deve essere considerata ridicola.

FABBRI. Tengo a dichiarare che è lungi da me muovere offesa al Sottosegretario. Mi permetterò di dire che molto probabilmente questo problema non è stato approfondito. L'emendamento, che proponeva l'onorevole Armato, era in sostanza questo: è un personale che ha fatto gli esami per ben due volte e per ciò non solo è vincitore, ma anche idoneo. Proprio all'ultimo coefficiente, cioè al-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

l'8 C della tabella L, questo personale non potrebbe essere mandato al gradino terminale. Ecco il motivo perché io sostengo l'emendamento proposto dall'onorevole Armato. È una questione di giustizia.

ARMATO. C'è una questione di carattere preliminare: l'emendamento n. 188 è una parte dell'altro emendamento n. 193.

PRESIDENTE. È stato ritirato.

ARMATO. No.

PRESIDENTE. A me risulta ritirato.

ARMATO. L'emendamento del ruolo aperto non è il n. 188, ma il n. 193. In piena coscienza ritengo di non ricordare di avere ritirato l'emendamento n. 193 che reca la firma anche di Canestrari, Frunzio, Cappugi, Isgrò, Lombardi Ruggero e Zanibelli.

PRESIDENTE. Siccome siamo ancora in sede di esame del disegno di legge, se c'è qualcuno che ritiene di dover insistere nell'emendamento, lo può fare.

ARMATO. L'emendamento n. 188 rappresenta una parte dell'emendamento n. 193 e quindi viene assorbito da quest'ultimo.

PRESIDENTE. Do di nuovo lettura dell'emendamento n. 188:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-25

(Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di personale in particolari situazioni).

« Gli impiegati inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, purché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono promossi, ove occorra anche in soprannumero, alla qualifica di capo ufficio superiore.

Il personale di cui al comma precedente acquisisce nella qualifica di capo ufficio superiore la decorrenza già fissata per le promozioni a capo ufficio superiore effettuate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 733 del 18 dicembre 1959.

In corrispondenza degli eventuali posti risultanti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio superiore, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche del ruolo degli operatori di esercizio ».

Poiché l'onorevole Armato insiste sull'emendamento n. 193, ritenendo che questo

assorbe l'emendamento n. 188, do di nuovo lettura dell'emendamento n. 193:

ART. 50-30

(Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di prima classe ed equiparato).

« L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, risulta così modificato:

La promozione a capo ufficio superiore è conferita a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano raggiunto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo ufficio principale.

La promozione a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista, a capo radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, a capo turno di commutazione ed equiparata, e capo centrale di prima classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

Per quanto riguarda la procedura, desidero fare questa precisazione. La Commissione vota con l'intesa che questi emendamenti di cui ci occupiamo, come gli altri che non sono stati esaminati dalla I e dalla V Commissione, debbono essere sottoposti al parere delle medesime. Nell'ipotesi in cui la I o la V aderiscano alla votazione positiva della X Commissione, questa non ritornerà a riprendere in considerazione gli emendamenti.

La votazione di principio e di massima alla quale accennavo, è stato un espediente al quale siamo ricorsi per evitare un conflitto con le altre commissioni, conflitto che fatalmente ci avrebbe portato in aula, per gli articoli o gli emendamenti già esaminati e che abbiano già avuto parere contrario delle altre commissioni. Per evitare che una nostra votazione definitiva ci ponesse in una posizione di conflitto che avrebbe dovuto essere risolta dal Presidente della Camera, abbiamo deciso di votare in linea di massima gli emendamenti che non sono stati esaminati dalle due commissioni I e V, in modo da eliminare il rischio di un contrasto.

Naturalmente si tornerà a votare, qualora la I o la V Commissione abbiano ad esprimersi in senso contrario.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Poiché l'onorevole Armato insiste sull'emendamento n. 193, questo sarà posto in votazione con l'intesa che, in caso di approvazione, l'altro emendamento n. 188 verrebbe assorbito.

ARMATO. Preoccupandomi di quelle che potevano essere le complicazioni di carattere finanziario, vorrei proporre di sostituire le parole « 3 anni di effettivo servizio », con le altre « 5 anni di effettivo servizio ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento n. 193 colla modifica proposta dall'onorevole Armato:

« Aggiungere i seguenti nuovi articoli:

ART. 50-30

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di prima classe ed equiparato*).

« L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, risulta così modificato:

La promozione a capo ufficio superiore è conferita a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano raggiunto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo ufficio principale.

La promozione a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista, a capo radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, a capo turno di commutazione ed equiparata, e capo centrale di prima classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far rilevare, perché i competenti della Commissione possano valutare a pieno la gravità dell'emendamento, che la carriera del ruolo organico degli operatori di esercizio, prima della legge n. 119, era costituita da un'unica tabella. In occasione della presentazione di quella legge, con l'articolo 42 fu sdoppiata la tabella, nel senso che alla tabella « L » furono istituite due modifiche: il coefficiente 284 e 357.

Pertanto, il ruolo organico della carriera esecutiva venne ad avere due vertici e di conseguenza vennero raddoppiati i posti nella qualifica terminale.

Nel progetto di legge governativo la tabella L doveva essere una tabella ad esaurimento che doveva dare un vantaggio momen-

taneo al personale di questo ruolo col raddoppio di quelli che erano i posti previsti nella qualifica terminale. Invece, in sede di commissione, la tabella L diventò permanente.

Adesso praticamente si vuole introdurre nella tabella L il ruolo aperto alla qualifica terminale. Cioè, ad un ruolo tipico della carriera esecutiva per la prima volta viene ad introdursi il ruolo aperto, in una qualifica tipica della carriera burocratica esecutiva. Questo è un gravissimo principio contrario a quell'ordinamento del personale statale, per cui la posizione del Governo non può essere se non sfavorevole. In questo modo la carriera statale, invece di avere l'aspetto della piramide, ha l'aspetto di un cilindro.

Avremmo poi questa conseguenza: al coefficiente 284 si avranno tutti i posti liberi!

Per queste ragioni sono nettamente contrario all'emendamento.

ARMATO. Desidero sottolineare che prima della legge n. 119, tutto questo personale stava inquadrato in una sola carriera, quella normale del personale esecutivo. Detta carriera speciale, come il Presidente probabilmente ricorderà, venne istituita con lo scopo di dare un riconoscimento, visto che a suo tempo non si potette accettare il principio della carriera speciale.

Desidero ricordare come attualmente in altre amministrazioni dello Stato, dove il personale della carriera di concetto o della carriera esecutiva ha avuto la possibilità di sfogare in carriere speciali, si è avuto il riconoscimento del grado quinto per quelli che venivano dal grado B e del grado settimo per quelli che venivano dal grado C.

Anche il Ministero della difesa è addivenuto al riconoscimento della carriera speciale.

Ciò per sostenere che questa è una carriera che non ha analogia in nessun'altra amministrazione e quindi, a mio avviso, non potrà avere le conseguenze paventate dal Governo.

C'è inoltre una ragione umana. Questo personale, se fosse rimasto nella carriera normale, oggi certamente sarebbe andato al grado terminale. Questo personale è stato inquadrato d'ufficio nella carriera speciale perché in possesso dei seguenti requisiti: ex ausiliario, cioè assunto nel 1935 e requisito di trentanovista, cioè in attività di servizio prima del 3 settembre 1939.

Il personale inquadrato in questo ruolo speciale, anche se a coefficiente differente, svolge le stesse funzioni.

SAMMARTINO, *Relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione, in quanto le dichiarazioni del Governo e dell'onorevole Armato

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

sembrano ambedue aprire la possibilità di una revisione da parte della prima Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 193 di cui è stata data lettura. Il Governo è contrario e il relatore si rimette alla Commissione.

(È approvato).

L'emendamento n. 188 rimane pertanto assorbito.

Do lettura dell'emendamento, presentato dal Relatore onorevole Sammartino, aggiuntivo del seguente articolo 24-ter/F:

« Agli scrutini suppletivi per la promozione a primo Segretario o qualifica equiparata di cui all'articolo 24-ter/D, sono ammessi anche gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di Segretario o equiparata ed abbiano conseguito la promozione a tale qualifica mediante concorso per merito distinto o concorso per esame speciale mediante colloquio con decorrenza ai fini economici da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 24-ter/D nel numero degli aventi titolo a partecipare agli scrutini suppletivi, vanno ricompresi solo gli impiegati della carriera di Concorso che trovansi nelle condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

I promossi negli scrutini suppletivi prendono posto in ruolo secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito comparativo dopo i promossi negli scrutini già espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Restano ferme le promozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di Primo Segretario o equiparata con scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

In prima applicazione della presente legge sono tenuti scrutini per la promozione alle qualifiche di Segretario Principale ed equiparate, nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse, alla data dal 24 marzo 1961.

Le promozioni da conferire mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono, a tutti gli effetti, dal 25 marzo 1961 ».

Il Governo è contrario agli ultimi tre commi.

Il quarto comma dell'articolo 24-ter/F presentato dall'onorevole Sammartino è stato già votato come ultimo comma dell'articolo 24-ter/E che così recita: « Restano ferme le pro-

mozioni conferite nelle qualifiche superiori a quella di Primo Segretario o equiparata nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse alla data del 24 marzo 1961 ».

È chiaro che la dizione del comma proposto dal relatore, pur essendo diversa, dice le stesse cose. Pertanto possiamo mettere in votazione i primi tre commi dell'articolo proposto dall'onorevole Sammartino, in quanto il quarto è stato già votato e il quinto e il sesto sono stati respinti dalla Commissione.

Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 24-ter/F proposti dal relatore e ai quali il Governo è favorevole.

(Sono approvati).

Do lettura del nuovo articolo 24-septies a firma dei deputati Canestrari, Armato, Anzilotti:

ART. 24-septies.

(Nomina a consigliere di prima classe nella carriera direttiva tecnica)

« Nei riguardi di tutti i vincitori dei concorsi per la nomina a consigliere di seconda classe, banditi dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, in base agli articoli 62, 63, 91 e 92 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, le promozioni a consigliere di prima classe dovranno ritenersi conferite, ad ogni effetto, con esclusione delle sole competenze arretrate, alla data in cui gli interessati hanno raggiunto l'anzianità minima prevista in applicazione dell'articolo 96 di detta legge.

Gli impianti di cui al precedente comma possono conseguire la promozione a direttore di sezione, o qualifica equiparata, secondo le norme contenute nell'articolo 368, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far presente che si tratta di personale che è in servizio di ruolo da un anno e, con questo emendamento, mira ad essere scrutinato a direttore di sezione. È una cosa rivoluzionaria in materia tale da non essere accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Canestrari a cui sono contrari il Governo e il relatore.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Pongo in discussione l'art. 23-ter/A presentato dall'onorevole Amadei:

ART. 23-ter/A.

« All'articolo 23-bis che prevede il trasferimento a domanda nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali A. N. nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, aggiungere il seguente comma:

« È del pari consentito, nei limiti e con le modalità sopra indicati, il passaggio a domanda nell'Albo nazionale degli ufficiali di seconda e terza classe della carriera esecutiva.

È altresì ammesso col consenso dell'interessato, il distacco o l'invio in missione negli uffici locali di personale della carriera esecutiva con qualifiche non superiori a quelle sopra indicate ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Rinvio l'esame dell'art. 23-ter/A per consentirne visione ai membri della Commissione. Passiamo frattanto all'articolo 25-bis proposto dal Governo. Do lettura del testo nell'originaria presentazione:

ART. 25-bis

(*Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale*).

« Gli idonei del concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale, bandito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nella qualifica anzidetta secondo l'ordine di tale graduatoria ».

Il Governo ha proposto poi di sostituire l'articolo come segue:

ART. 25-bis.

(*Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale*).

« Il terzo comma dell'art. 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 è sostituito dal seguente:

« Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale secondo l'ordine di graduatoria, ove occorra, anche in soprannumero, fino ad un massimo di 1100 posti ».

Pongo in votazione l'articolo 25-bis nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento ritirato dall'onorevole Armato, ma mantenuto dagli onorevoli Fabbri e Francavilla e a cui il Governo è contrario del seguente tenore:

« Dopo la parola, inquadrati, aggiungere: con effetto dal 31 dicembre 1957 ... nella qualifica ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò ed altri, a cui il relatore e il Governo sono contrari, aggiuntivo del seguente nuovo articolo:

ART. 25-ter.

(*Retrodatazione dell'inquadramento nella qualifica di capo ufficio principale*).

« L'inquadramento nella qualifica di capo ufficio principale nei confronti degli impiegati compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, è retrodatato, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 ».

(*Non è approvato*).

L'emendamento n. 141 presentato dall'onorevole Amadei: « Collocamento nel ruolo organico della carriera esecutiva dei capi ufficio di impiegati in particolari situazioni » risulta ritirato. Passiamo all'emendamento n. 111 presentato dall'onorevole Amadei. Ne do lettura:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 27-bis.

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio di prima classe ed equiparata*).

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle promozioni per merito comparativo alla qualifica di capo ufficio di 1^a classe ed equiparata, l'amministrazione ha facoltà di riservare un numero di posti in misura non superiore al 20 per cento di quelli i volta in volta disponibili agli impiegati pervenuti alla qualifica di capo ufficio o in applicazione dell'art. 80 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo significa riservare una aliquota di posti. È una cosa che non ha nessuna ragione di esistere.

PRESIDENTE. L'emendamento viene ora ritirato.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Passiamo all'esame dell'articolo 25-ter proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 25-ter.

(Promozioni alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparato)

«I capi ufficio ed equiparati i quali alla data del 30 giugno 1957, rivestivano la qualifica di primo ufficiale o equiparati sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " distinto " ».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi: da parte degli onorevoli Fabbri, Francavilla, Amadei:

« A detto personale, nonché a coloro che, rivestendo alla data del 30 giugno 1957 la qualifica di primo ufficiale od equiparata, si trovino già nella qualifica di capo ufficio di prima classe, viene concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra i coefficienti 345 e 357 »; da parte dell'onorevole Armato:

« Agli impiegati che in atto rivestano la qualifica di capo ufficio di prima classe e che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano quella di primo ufficiale di cui alla tabella n. 3 quadro B del personale esecutivo di ufficio, allegata alla legge 21 luglio 1954, n. 723, è attribuito un assegno personale pensionabile e non riassorbibile nella misura pari alla differenza di stipendio fra il coefficiente 345 e il coefficiente 357.

Mi pare che ai primi due commi dell'articolo 25-ter non vi siano obiezioni.

GASPARI. *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo è favorevole ai primi due commi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 25-ter.

(Sono approvati).

Vediamo ora i due emendamenti aggiuntivi.

GASPARI. *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Il Governo è contrario ai due emendamenti. Non c'è nessuna ragione per concedere, dopo la promozione in soprannumero, anche un non indifferente vantaggio economico.

ARMATO. Il mio emendamento non si differisce da quelli che già beneficiano delle provvidenze di cui ai primi due commi.

PRESIDENTE. La differenza sostanziale fra i due emendamenti consiste nel fatto che mentre il primo si riferisce e al personale di cui ai primi due commi già approvati, e a coloro che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe, l'emendamento Armato si riferisce solo a questi ultimi.

Metto quindi in votazione la prima parte dell'emendamento Fabbri, Francavilla, Amadei, cioè l'inizio: « A detto personale... » che più si allontana dall'altro emendamento.

(Non è approvato).

Rimane in sostanza un unico emendamento che è quello più dettagliato dell'onorevole Armato, al quale si potrebbero unire le firme degli onorevoli Fabbri, Francavilla, Amadei.

Come ha già dichiarato, il Governo è contrario. Il Relatore si rimette alle decisioni della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Armato.

(È approvato).

L'articolo 25-ter rimane pertanto così formulato:

ART. 25-ter.

(Promozioni alla qualifica di capo ufficio di prima classe o equiparato)

« I capi ufficio ed equiparati i quali alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di primo ufficiale o equiparati sono collocati nella qualifica superiore del ruolo di appartenenza.

Sono esclusi da tale collocamento i capi ufficio ed equiparati i quali nei tre anni che precedono quello di entrata in vigore della presente legge abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a " distinto ".

Agli impiegati che in atto rivestano la qualifica di capo ufficio di prima classe e che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano quella di primo ufficiale di cui alla tabella n. 3, quadro B del personale esecutivo di ufficio, allegato alla legge 21 luglio 1954, n. 723, è attribuito un assegno personale pensionabile e non riassorbibile nella misura pari alla differenza di stipendio fra il coefficiente 345 e il coefficiente 357 ».

Lo pongo in votazione nel complesso sempre con riserva del parere favorevole della I e della V Commissione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Passiamo ora all'emendamento numero 136 degli onorevoli Fabbri, Bogoni, Francavilla e Calvaresi:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 35-bis.

(Disposizioni particolari per il personale esecutivo assunto dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948).

« Al personale della carriera esecutiva assunto nel periodo dal 24 marzo 1939 al 30 aprile 1948 presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è conferita la promozione, con decorrenza 1° maggio 1958, alla qualifica di ufficiale di prima classe ».

Sullo stesso argomento vi è anche un emendamento, di cui do lettura, proposto dagli onorevoli Armato, Fabbri, Francavilla e Canevrari:

ART. 29-bis.

« Aggiungere il seguente terzo comma:

« Le promozioni ad ufficiale di 1^a classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di 2^a classe e qualifiche equiparate, conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che furono inquadrati in ruolo mediante i concorsi indetti ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 592 od in applicazione della suindicata legge 732, sono retrodatate, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, con le stesse modalità previste dalle norme di cui ai precedenti commi ».

Penso che la trattazione dell'emendamento numero 136 sia subordinata a quello che andremo a decidere circa l'articolo 29-bis. Essa pertanto rimane sospesa.

Do lettura dell'emendamento 144 presentato dagli onorevoli Concas e Bogoni:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 38-quinquies.

« Per la promozione ad ufficiale di 1^a classe del personale della carriera esecutiva, proveniente dalle forze armate, inquadrato nella qualifica di ufficiale di 3^a classe in data 1° agosto 1955, l'anzianità occorrente ai sensi delle disposizioni vigenti, è ridotta della metà.

Il beneficio previsto dal presente articolo è cumulabile con quello di cui all'articolo 96 della legge 28 febbraio 1958, n. 119 ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo emendamento è superato.

PRESIDENTE. L'emendamento suddetto è precluso.

Passiamo all'articolo 29 di cui c'è un nuovo testo che era stato presentato in una delle precedenti sedute. Ne do lettura:

ART. 29.

(Idonei nei concorsi per capo ufficio).

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio o equiparato possono essere conferiti — nel limite di un terzo della disponibilità — mediante scrutinio per merito comparativo riservato agli impiegati dello stesso ruolo non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esami di cui all'art. 42, secondo comma, punto 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119 espletati per la promozione alle qualifiche medesime ».

È stato presentato un emendamento soppressivo delle parole « nel limite di un terzo della disponibilità » dagli onorevoli Bogoni, Ricca e Fabbri, a cui il Governo è contrario.

C'è un emendamento dell'onorevole Armato sostitutivo delle parole « di un terzo » con le parole « del 50 per cento ».

Porrò in votazione l'articolo 29 per divisione. Fino alla parola « conferiti ».

(È approvato).

« nel limite del 50 per cento della disponibilità ».

(È approvato).

L'emendamento degli onorevoli Bogoni, Ricca e Fabbri pertanto decade.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 29 dalla parola « mediante » fino alla parola « medesime ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 29 rimane pertanto così formulato:

« Nella prima attuazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche di capo ufficio o equiparato possono essere conferiti — nel limite del 50 per cento delle disponibilità — mediante scrutinio per merito comparativo riservato agli impiegati dello stesso ruolo non utilmente collocati nelle graduatorie di idoneità dei concorsi per esami di cui all'articolo 42, secondo comma, punto 1, della legge 27 febbraio 1958, n. 119 espletati per la promozione alle qualifiche medesime ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

Passiamo all'articolo 29-bis, presentato dal Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò subito in votazione

ART. 29-bis.

(Promozioni alle qualifiche di 1ª classe e ad agente di esercizio di 2ª classe ed equiparate)

« Le promozioni ad ufficiale di 1ª classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di 2ª classe o qualifiche equiparate, conferite nella prima applicazione della presente legge rispettivamente agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria, inquadrati in ruolo mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 592, e quelle conferite agli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati in ruolo ai sensi della legge 10 agosto 1959, n. 732, decorrono, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dalla data di maturazione dell'anzianità minima di qualifica prevista dalla presente legge per l'ammissione agli scrutini relativi alle qualifiche anzidette.

Per la determinazione della decorrenza, ai fini giuridici, delle promozioni di cui al precedente comma le disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 non sono applicabili agli impiegati che hanno già fruito dei benefici previsti dalle disposizioni stesse ».

(È approvato).

A tale articolo vi è un emendamento degli onorevoli Fabbri e Francavilla, aggiuntivo al seguente comma:

« Al personale della carriera ausiliaria comunque assunto alle dipendenze dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni antecedentemente alla data del 23 marzo 1939, l'ultima promozione conferita viene retrodatata, ai soli fini giuridici, di due anni »;

Vi è infine un emendamento degli onorevoli Armato, Fabbri, Francavilla e Canestrari aggiuntivo del seguente terzo comma:

« Le promozioni ad ufficiale di 1ª classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di 2ª classe e qualifiche equiparate, conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che furono inquadrati in ruolo mediante i concorsi indetti ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 592 od applicazione della suindicata legge 732, sono retrodate, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, con le stesse modalità previste dalle norme di cui ai precedenti commi ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In merito al primo emendamento aggiuntivo degli onorevoli Fabbri-Francavilla, desidero far presente che si tratterebbe per la prima volta di estendere i provvedimenti a favore del personale trentannovista anche al personale ausiliario. Il Governo è nettamente contrario e fa rilevare inoltre che non di articolo 29-bis dovrebbe trattarsi, ma di aggiunta al 29-ter. Il Governo è invece d'accordo sull'emendamento al 29-bis degli onorevoli Armato, Fabbri, Francavilla, Canestrari.

PRESIDENTE. L'emendamento Fabbri-Francavilla da considerarsi all'articolo 29-ter rimane quindi sospeso. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento al 29-bis degli onorevoli deputati Armato, Fabbri, Francavilla, Canestrari sul quale il Governo è d'accordo.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 29-bis, così formulato:

ART. 29-bis

(Promozioni alle qualifiche di ufficiale di prima classe e ad agente di esercizio di seconda classe ed equiparate).

« Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate e ad agente di esercizio di seconda classe o qualifiche equiparate, conferite nella prima applicazione della presente legge rispettivamente agli impiegati della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria, inquadrati in ruolo mediante i concorsi previsti dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 592, e quelle conferite agli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati in ruolo ai sensi della legge 10 agosto 1959, n. 732, decorrono, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dalla data di maturazione dell'anzianità minima di qualifica prevista dalla presente legge per l'ammissione agli scrutini relativi alle qualifiche anzidette.

Per la determinazione della decorrenza, ai fini giuridici, delle promozioni di cui al precedente comma le disposizioni dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 non sono applicabili agli impiegati che hanno già fruito dei benefici previsti dalle disposizioni stesse.

Le promozioni ad ufficiale di prima classe o qualifiche equiparate, conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge agli impiegati che furono inquadrati in ruolo mediante i concorsi indetti ai sensi delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 592 od

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

in applicazione della suindicata legge 732, sono retrodatate, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, con le stesse modalità previste dalle norme di cui ai precedenti commi ».

(*E approvato*).

Passiamo ora all'articolo 32-*bis*, proposto dall'onorevole Canestrari. Ne do lettura:

ART. 32-*bis*

(*Concorso per gli ufficiali dell'albo nazionale*).

« Salvo quanto previsto dal precedente articolo 32, i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti, nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali da data anteriore al 1° gennaio 1961.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente all'anzianità di servizio con la iscrizione all'albo nazionale ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio osservare agli onorevoli componenti la Commissione che sono già state sollevate sulla stampa alcune critiche secondo le quali noi avremmo tolto con questa legge ogni valore al titolo di studio posseduto dai dipendenti, alcuni dei quali, pur avendo titoli di studio preminenti, sono pretermessi a causa della maggiore qualificazione dei titoli di anzianità. Questo atteggiamento seguito dal Governo e dalla Commissione su questo specifico problema viene vivamente criticato: e su di esso desidero richiamare l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Al primo comma sarebbe opportuno, per coordinamento, sostituire le parole « previsto dal precedente art. 32 » con le altre « previsto dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge ». Al secondo comma, l'onorevole Canestrari, per una migliore dizione, propone di sostituire le parole « con la iscrizione all'albo nazionale » con le altre « con anzianità di iscrizione all'albo nazionale ».

Pongo in votazione l'articolo 32-*bis* con gli emendamenti testè letti.

(*E approvato*).

L'articolo 32-*bis* rimane pertanto così formulato:

« Salvo quanto previsto dagli articoli 31, 32 e 33 della presente legge i posti vacanti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio sono conferiti nel limite di 300, mediante concorso per titoli al quale sono ammessi, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, gli ufficiali dell'albo nazionale in servizio presso gli uffici locali da data anteriore al 1° gennaio 1961.

Nella fissazione dei punteggi per i titoli deve essere dato valore preminente con l'anzianità di iscrizione all'albo nazionale ».

Passiamo all'esame dell'articolo 33 nel nuovo testo predisposto dal Governo. Ne do lettura.

ART. 33,

(*Concorso per titoli*)

I posti disponibili dal 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I sono conferiti mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi gli impiegati ausiliari di ruolo organico o di ruolo aggiunto, o gli operai comunque denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

I vincitori sono collocati in ruolo con effetti dal 1° luglio 1961; in ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici.

I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alla tabella *R* dell'allegato I alla presente

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati.

Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra e assimilati ».

L'onorevole Fabbri ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma dopo le parole, al quale sono ammessi, aggiungere poi le altre, gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo nonché* ».

ARMATO. Non capisco perché si debbano aumentare dal 15 al 50 per cento i posti disponibili per le altre tabelle.

FABBRI. Ritengo che se lasciamo tutta la tabella *R* per gli invalidi, questo significherebbe precludere la sistemazione per gli altri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Abbiamo fatto un calcolo esatto e, nell'interesse dell'Amministrazione, conviene sistemare tutti nella tabella *R*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fabbri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 con l'emendamento Fabbri di cui do lettura:

ART. 33

(Concorso per titoli)

« I posti disponibili dal 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera esecutiva di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I sono conferiti mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi gli impiegati esecutivi di ruolo aggiunto e non di ruolo nonché gli impiegati ausiliari di ruolo organico o di ruolo aggiunto, e gli operai comunque denominati, che alla data di entrata in vigore della presente legge disimpegnano mansioni proprie del ruolo per il quale è bandito ciascun concorso.

Al concorso per titoli relativo al ruolo degli operatori di esercizio sono ammessi, altresì, gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano a svolgere lavoro esecutivo a cottimo alle dipendenze del servizio risparmi postali ovvero presso gli uffici copia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo, si prescinde dal possesso del titolo di studio e del limite massimo di età.

I vincitori sono collocati in ruolo con effetto dal 1° luglio 1961; in ogni caso la decorrenza economica non può avere effetto da data anteriore a quella del compimento di un biennio di mansioni esecutive.

Gli impiegati medesimi sono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto alla data dalla quale decorrono gli effetti economici.

I posti disponibili al 1° luglio 1961 nelle qualifiche iniziali del ruolo organico di cui alla tabella *R* dell'allegato I alla presente legge sono tutti riservati agli invalidi di guerra e assimilati.

Il 15 per cento dei posti recati in aumento dal 1° luglio 1961 nei ruoli organici di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P* dell'allegato I alla presente legge sono conferiti agli invalidi di guerra e assimilati ».

(È approvato).

Vi è poi il seguente emendamento (n. 131) degli onorevoli Bogoni, Fabbri, Schiano, all'articolo 33 « *Aggiungere alla fine il seguente comma:*

« Nel bando dei concorsi per i posti disponibili dal 1° luglio 1961, di cui al primo comma del presente articolo, deve essere fatta espressa riserva nel limite del 20 per cento per il personale dell'amministrazione poste e telegrafi:

a) operai comunque assunti o denominati che pur non avendo disimpegnato mansioni proprie della carriera esecutiva siano però in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado;

b) fattorini, procaccia, portalettere degli uffici locali ed agenzie in possesso del titolo di cui alla lettera a) ».

Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che la sua trattazione verrà fatta in un secondo tempo, in connessione anche con l'esame dell'Allegato II al disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

ART. 35

(Decorrenza della nomina ad ufficiale radiotelegrafista e radioelettricista di terza classe).

« La nomina ad ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista, di terza classe è retrodatata al 31 dicembre 1957 nei confronti dei vincitori del concorso per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1955 in possesso dei requisiti richiesti dalle

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1961

norme poste in calce alla tabella *N* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per l'ammissione al concorso per titoli per l'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio.

I vincitori del concorso per titoli anzidetto prendono posto in ruolo dopo l'ultimo degli iscritti all'atto della approvazione della relativa graduatoria ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, procediamo alla votazione di massima dell'articolo, fatte salve le riserve della prima Commissione, che in un primo tempo aveva espresso parere contrario.

Con questa riserva lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36, nel testo proposto dal Governo. Ne do lettura:

ART. 36

(Concorso per titoli per l'inquadramento nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera esecutiva del personale tecnico).

« Gli idonei non utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per titoli banditi in applicazione delle disposizioni poste in calce alle tabelle *N*, *O* e *P* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono inquadrati, nel limite dei posti comunque disponibili, nella qualifica iniziale dei ruoli di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I alla presente legge con effetto dal 1° luglio 1961 secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ».

Comunico che l'onorevole Fabbri ha presentato un emendamento tendente a dare effetto dal 31 dicembre 1957 all'inquadramento nei ruoli.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 36 nel testo governativo, fino alle parole: « ... di cui alle corrispondenti tabelle dell'allegato I alla presente legge, con effetto dal... ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Fabbri: « ...31 dicembre 1957... ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione quindi il seguito dell'articolo nel testo originario: « ...1° luglio 1961 secondo l'ordine delle rispettive graduatorie ».

(È approvato).

Pongo in votazione nel complesso l'articolo 36, anche questo in via di massima in attesa del parere della I Commissione.

(È approvato).

L'emendamento n. 138 si intende respinto allora per la parte che si differenzia da quello che abbiamo approvato a proposito della data di decorrenza, e si intende assorbito per la restante parte.

Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

ART. 42.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici)

« I commi quarto e quinto dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti: ».

« I salariati nominati operai temporanei con effetto dal 1° settembre 1946, a qualsiasi mansione applicati successivamente a quella data, sono inquadrati nella qualifica di agente tecnico di seconda classe dei ruoli degli agenti tecnici delle telecomunicazioni o dei trasporti.

« Il collocamento in ruolo dei predetti salariati è disposto, ove occorre, in soprannumero prescindendosi dalle modalità e dai requisiti di cui ai precedenti commi.

Gli stessi benefici sono estesi agli operai assunti anteriormente al 1° settembre 1946 presso l'ex territorio libero di Trieste e addetti a servizi di posta e telecomunicazioni, in qualsiasi posizione essi oggi si trovino. L'inquadramento per questi ultimi, avviene a domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1957 ».

GEFTER WONDRICH. Suggesterei questo emendamento puramente formale: al posto delle parole « presso l'ex territorio libero » mettere le parole « nell'ex territorio libero ».

PRESIDENTE. Si era usata la preposizione « presso », riferendosi a tutte le autorità del territorio che possano avere assunto questi operai.

GEFTER WONDRICH. Ma si sa che c'era un governo alleato che procedeva alle assunzioni. Comunque il mio rilievo è puramente formale.

PRESIDENTE. Va bene, ne terremo conto in sede di coordinamento.

Pongo allora in votazione l'articolo 42, con le stesse modalità seguite per gli articoli 35

e 36, vale a dire come votazione di massima dato il parere contrario della I Commissione.
(È approvato).

Vi sono poi due emendamenti aggiuntivi, il primo è presentato dagli onorevoli Fabbri, Francavilla, Bogoni, Calvaresi:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo: »

ART. 35-ter.

« In prima applicazione della presente legge, gli impiegati della carriera ausiliaria inquadrati nei ruoli organici quali vincitori dei concorsi previsti dal decreto legge 13 aprile 1948, n. 592, vengono promossi alla qualifica di agente di esercizio e tecnico di 1ª classe in soprannumero con decorrenza 1º maggio 1958 ».

Il secondo, degli onorevoli Cappugi, Armato e Canestrari, è aggiuntivo di un nuovo articolo:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo: »

ART. 50-ter.

(Personale operaio inquadrato ad agente tecnico di seconda classe).

« Il personale operaio già incluso nelle graduatorie degli idonei per l'inquadramento alla qualifica di agente tecnico di seconda classe, a norma del quarto comma dell'articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sarà inquadrato alla qualifica suddetta considerando le mansioni disimpegnate alla data del concorso già bandito a norma del citato articolo 88 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

I due articoli proposti devono considerarsi assorbiti.

Passiamo all'articolo 42-*quater*, presentato dal Governo, di cui do lettura:

ART. 42-*quater*

(Promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata).

« Agli operai di ruolo inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 42-*ter* è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata, la seguente anzianità di servizio:

Operai di 1ª categoria anni 3 e mesi 6;

Operai di 2ª categoria anni 2 e mesi 6;

Operai di 3ª categoria anni 1 e mesi 6.

Negli scrutini per la promozione ad agente di esercizio di 3ª classe o qualifica equiparata,

nei quali siano valutate le anzianità anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 46-*bis* della presente legge nonché quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo ».

ARMATO. A questo articolo c'è un nostro emendamento, tendente a sostituire la tabellina centrale con la seguente:

« Operai di 1ª e 2ª categoria anni 3 e mesi 6;

operai di 3ª e 4ª categoria anni 2 e mesi 6 ».

È un emendamento concordato con il Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Non siamo assolutamente d'accordo. Non è affatto concordato. Non c'è nessuna giustificazione per una modifica del genere. Si tratta di una categoria che era inquadrata nella carriera ausiliaria. Aveva già un vantaggio grandissimo, ma adesso si vuol dare addirittura per la promozione alla carriera superiore un vantaggio di anzianità di 2 anni e sei mesi! Mentre per gli operai di prima e seconda c'è una giustificazione a queste facilitazioni, per quelli di terza vi è solo una minima giustificazione, e per quelli di quarta categoria addirittura nessuna giustificazione.

FABBRI. L'onorevole Sottosegretario aveva detto che era d'accordo con l'onorevole Armato e con gli altri, aggiungendo l'invito di presentare noi l'emendamento. Non comprendo quindi la presa di posizione di oggi.

ARMATO. In fondo non si tratta che di dare un riconoscimento di due anni e sei mesi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Non è soltanto un riconoscimento platonico, ma è un beneficio concreto e non giustificato per la promozione.

ARMATO. In piena coscienza e buona fede devo dichiarare che quella formula era stata concordata.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Io quella formula l'avevo letta, e non avevo fatto una opposizione rigida. Ma per quanto riguarda gli operai di quarta categoria è una cosa che ho sentita adesso.

FABBRI. Insisto sul fatto che era stato preso un accordo, l'altra volta, quando si ebbe il rinvio della Commissione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Mi permetterei di pregare il signor Presidente di rinviare ad altra seduta, data l'ora tarda.

COLASANTO. Mi associo anche io. Vorrei però fare una preghiera. Al punto in cui siamo, sarebbe forse opportuno fare un elenco degli articoli e degli emendamenti approvati, e poi un elenco degli emendamenti rinviati, in modo da consentirci di conoscere quello che è stato approvato e quel che rimane da fare, in maniera organica.

PRESIDENTE. Noi abbiamo ormai soltanto quattro o cinque articoli da approvare. C'è però una diecina di emendamenti ancora da prendere in considerazione.

COLASANTO. Non dubito che il Presidente, il Governo, il Relatore e il Segretario abbiano una chiara visione del testo. Per molti di noi della Commissione in queste condizioni non si può dire altrettanto.

BOGONI. È perfettamente giusto. Abbiamo bisogno di questo elenco. Ma quali saranno gli emendamenti che troveremo? Che numero daremo a questi emendamenti? Dove li troveremo?

PRESIDENTE. In effetti è una selva selvaggia. Ma dalla Segreteria per fortuna è stato fatto un lavoro molto prezioso. Avremo il testo coordinato in Commissione prima di votare definitivamente la legge, e dopo che

la I e la V Commissione ci avranno dato il loro parere; perché in quella sede o dovremo prendere atto con nostro compiacimento che la I e la V Commissione si sono pronunciate favorevolmente sulle nostre decisioni; oppure dovremo esaminare qualcuno degli articoli sui quali la I e la V non si saranno eventualmente trovate d'accordo. Avremo allora il testo coordinato.

Come ordine dei nostri lavori preciso che dobbiamo ancora approvare il 42-*quater*, del quale ci stavamo occupando poco fa, il 46, il 46-*bis*, il 47, il 47-*ter* e il 48. Vi sono poi dieci o quindici emendamenti lasciati in parte in sospenso.

Data l'ora tarda, ritengo allora che sia opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 21,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI